

Decreto legge 24 aprile 2026 n. 55
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 24 aprile 2026 n. 95
convertito con modificazioni dalla
legge 19 giugno 2026 n. 103
Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 20 giugno 2026 n. 141

Convertito il Dl rimpatri: passa il riassetto dei compensi per i rientri volontari assistiti

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286^[1], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

1 **L'articolo 14-ter del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286** (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Programmi di rimpatrio assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LA LEGGE DI CONVERSIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

I LAVORI PARLAMENTARI

› *Senato della Repubblica* (atto n. 1885):

Presentato dal Ministro dell'interno Matteo Piantadosi e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti (Governo Meloni-I), in data 24 aprile 2026.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 24 aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 29 aprile 2026, il 5, il 13, il 26 e il 27 maggio 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 3 giugno 2026.

› *Camera dei deputati* (atto n. 2947):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 4 giugno 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio, Tesoro e Programmazione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 9 e il 10 giugno 2026.

Esaminato in Aula il 15 giugno 2026 e approvato, definitivamente, il 16 giugno 2026.

procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.